

in qualche Confraternita di detto Ordine; nel primo giorno del loro ingresso, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

2.^o E più alli Confratelli e Sorelle, che veramente pentiti, confessati e comunicati, se ciò comodamente far potranno, o almeno contriti, quali nel punto della morte divotamente invocheranno il Santissimo Nome di Gesù col cuore, non potendo con la bocca, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

3.^o Alli Confratelli e Sorelle, che veramente pentiti, confessati e comunicati nella Domenica, che sia la più prossima al primo giorno di Agosto divotamente visiteranno qualche Chiesa dell'Ordine sudetto, ovvero Oratorio delle Confraternite dalli primi vesperi sino al tramontar del sole di detta Domenica per ciascun anno Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

4.^o Dipoi alli Confratelli e Sorelle, che veramente pentiti, confessati e comunicati divotamente interverranno alla Processione dello Scapolare, che si fa ogni mese, pregheranno il Signore Dio per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa, per la pace e concordia tra' Principi Cristiani, e per l'estirpazione dell'eresie, conversione degl' infedeli, e per la salute del Sommo Pontefice Romano Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

5.^o E più alli Confratelli e Sorelle che veramente pentiti, confessati e comunicati divotamente interverranno alla prima Processione solita celebrarsi nel tempo della pubblicazione della Missione de' Religiosi del detto Ordine per la Redenzione de' Schiavi, e pregheranno N. Signore Iddio, come sopra, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

6.^o Inoltre alli Confratelli e Sorelle, che veramente pentiti, confessati e comunicati, divotamente interverranno alla seconda Processione solita celebrarsi in rendimento di grazie con li schiavi redenti, e pregheranno N. Signore come sopra, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

7.^o Alli Confratelli, e Sorelle, che veramente pentiti, confessati e comunicati, andranno nelle parti degl' infedeli per redimere li miseri Schiavi, e pregheranno Iddio, come sopra, l'Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

8.^o Alli Confratelli e Sorelle, che dopo il loro ritorno dalle parti degl' infedeli, fatta la redenzione de' Schiavi, veramente pentiti, confessati e comunicati pregheranno N. S. Iddio come sopra, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

9.^o Finalmente alli medesimi Schiavi redenti, che nel termine di un mese, cominciando dal giorno della loro redenzione, se veramente pen-

titi, confessati e comunicati, pregheranno N. S. come sopra, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

Altre Indulgenze parziali.

1.^o Si concede inoltre alli medesimi Confratelli e Sorelle che veramente pentiti e confessati, si comunicheranno una volta il mese, e porteranno l'Abito della Confraternita sette anni, e sette quarantene d'Indulgenza.

2.^o Dipoi alli medesimi Confratelli e Sorelle, che veramente pentiti e confessati, si comunicheranno nelle feste di N. Signore Gesù Cristo, e porteranno l'Abito della Confraternita, Indulgenza di sette anni, e sette quarantene.

3.^o Alli Confratelli e Sorelle, che veramente pentiti e confessati si comunicheranno nelle feste della Beatissima Vergine Maria, e porteranno l'Abito sudetto, Indulgenza di sette anni, e sette quarantene.

4.^o Alli Confratelli e Sorelle, che veramente pentiti e confessati si comunicheranno nelle feste de' Santi dell'Ordine di S. Maria della Mercede, e porteranno il detto Abito, Indulgenza di sette anni, e sette quarantene.

5.^o E più alli Confratelli e Sorelle, i quali ogni giorno per un'anno intero diranno tre volte il *Pater noster*, e l'*Ave Maria*, ovvero il Simbolo degli Apostoli, cioè il *Credo*, per impetrar pazienza, e fermezza alli Schiavi Cristiani, acciò non neghino il Nome di N. Signore Gesù Cristo, ma restino più costanti nella fede, ed acciò siano quanto prima liberati, Indulgenza di sette anni, e sette quarantene.

6.^o A quelli Confratelli o Sorelle, che confessati, ovvero avranno fermo proposito di confessarsi, i quali porteranno l'Abito come sopra, e diranno ogni giorno sette *Pater noster*, e sette *Ave Maria*, ad onore e gloria della Vergine Madre di Dio, Indulgenza di sette anni, e sette quarantene.

7.^o Alli Confratelli e Sorelle, che confessati, ovvero avranno fermo proposito di confessarsi, porteranno il detto Abito, ed accompagneranno il Santissimo Sacramento, quando si porta a qualche infermo, ovvero non potendo accompagnarlo per qualche impedimento, se dopo dato il segno della campana, inginocchiati reciteranno sette *Pater noster*, e sette *Ave Maria*, pel detto infermo, Indulgenza di sette anni, e sette quarantene.

8.^o Inoltre alli medesimi Confratelli e Sorelle, che confessati, o con fermo proposito di confessarsi porteranno l'Abito suddetto, ed albergheranno li poveri Schiavi redenti, Indulgenza di sette anni, e sette quarantene.

9.º Alli stessi Confratelli e Sorelle, che confessati, o con proposito fermo di confessarsi porteranno similmente l'Abito della Confraternita, ed accompagneranno li suddetti Schiavi alle Chiese dell'Ordine, ovvero agli Oratorj delle Confraternite de' luoghi, dove abitano li stessi Schiavi, Indulgenza di sette anni, e sette quarantene.

10.º Di più alli medesimi Confratelli e Sorelle, che digiuneranno le vigilie delle feste di N. Signor Gesù Cristo, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

11.º Alli suddetti Confratelli e Sorelle, che digiuneranno le vigilie della Beatissima Vergine Maria Madre di Dio, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

12.º E più alli medesimi Confratelli e Sorelle, che digiuneranno le vigilie de' Santi dell'Ordine di S. Maria della Mercede, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

13.º Inoltre alli medesimi Confratelli e Sorelle, che digiuneranno li Venerdì, ed i Sabati di qualsivoglia settimana a laude, e gloria di Dio, e della Beatissima Vergine Maria, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

14.º Alli anzidetti Confratelli e Sorelle, che prontamente interverranno a seppellire i morti, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

15.º Di più alli medesimi Confratelli e Sorelle, che divotamente interverranno alle Messe, ed altri Divini Officj nelle Chiese, ovvero Cappelle del detto Ordine, e delle Confraternite, che si celebrano all' uso de' Confratelli, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

16.º Alli suddetti Confratelli e Sorelle, che divotamente interverranno alle Congregazioni pubbliche, o private per fare qualsivoglia opera pia, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

17.º Dipoi alli medesimi Confratelli e Sorelle, che albergheranno Pellegrini, o li Religiosi dell' istesso Ordine, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

18.º E più alli medesimi Confratelli e Sorelle, che faranno pace con i proprj nemici, o pacificheranno altri, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene,

19.º Dappresso alli medesimi Confratelli e Sorelle, che ridurranno qualche sviato alla strada della salute, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

20.º Alli suddetti Confratelli e Sorelle, che insegneranno li precetti di Dio, e le cose necessarie alla salute a quelli, che non le sanno, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

21.º E più alli stessi Confratelli e Sorelle, che diranno cinque volte il *Pater noster*, e cinque *Ave Maria*, per l'anime de' Confratelli defonti, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

22.º Inoltre alli medesimi Confratelli e Sorelle, che mariteranno le povere fanciulle del suo proprio, e non di qualche legato pio particolare lasciato o da lasciarsi a questo effetto, Indulgenza di tre anni, e tre quarantene.

23.º Finalmente a ciascuno delli Confratelli e Sorelle concede Sua Santità, che possano applicare tutte le suddette Indulgenze, e remissioni de' peccati all' anime de' Defonti per modo di suffragio.

24.º Li Terziarj e Terziarie dell'Ordine, che fanno li voti semplici, e vivono claustralmente sotto l' obbedienza de' Superiori dell'Ordine, godono le medesime Indulgenze, che godono li Religiosi del medesimo Ordine per Breve della sa. me. di Papa Innocenzo XI in data del di 8 Agosto del 1681.

25.º Li Terziarj e Terziarie dell'Ordine, che fanno i voti semplici, ma non vivono claustralmente, ottengono le Indulgenze che godono i Confrati e Consorelle dell'Ordine per Breve del medesimo Pontefice in data del di 22 Agosto del 1681.

26.º Tutti li Fratelli e Sorelle dell'Ordine della Madonna SS. della Mercede ogni giorno godono e partecipano delle Grazie, Indulgenze, e Privilegi conceduti a tutte le Congregazioni de' Regolari, Chiese e Conventi di tutte l'altre Religioni, come apparisce da un' ampo Breve della sa. me. d' Alessandro VIII dato in Roma appresso S. Maria Maggiore il di 26 Luglio 1690.

27.º Li Confratelli e Consorelle dell'Ordine visitando alcuna delle Chiese del medesimo Ordine, oppure una delle Chiese, o sia Oratorio delle Confraternite loro ne' giorni delle Stazioni, acquistano le medesime Indulgenze, che acquisterebbero, se visitassero personalmente le Chiese di Roma, ov' è la Stazione, secondo il Messale Romano, e ciò in perpetuo per concessione della sa. me. del medesimo Alessandro VIII nel Breve dato li 15 Aprile 1690.

*Indulgenze concesse da' Sommi Pontefici Papa Clemente X,
Clemente XI, Benedetto XIII, Benedetto XIV,
e Clemente XIII, a tutti li fedeli Cristiani.*

Li succennati Sommi Pontefici concedono a tutti li fedeli Cristiani dell'uno e dell'altro sesso, che veramente pentiti, confessati e comunicati visiteranno divotamente una delle Chiese del suddetto Ordine da' primi vesperi sino al tramontar del sole delle feste infrascritte, ed ivi pregheranno Iddio per l'esaltazione della santa Fede Cattolica, estirpazione dell'eresie, e pace fra i Principi Cristiani, Indulgenza Plenaria perpetua, e remissione di tutti i peccati.

Le feste sono le seguenti, cioè:

1.° La Domenica seconda dopo l'Epifania, festa del SS. Nome di Gesù, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati, come da Clemente XIII li 28 Agosto 1760.

2.° La festa di S. Raimondo di Pennafort, Confessore, li 23 Gennaio, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati, per concessione di Clemente XI ai 4 Agosto 1717.

3.° La festa di S. Pietro Nolasco patriarca di detta Religione li 31 Gennaio Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

4.° La festa di S. Giuseppe Sposo di Maria Vergine, li 19 Marzo, Indulgenza Plenaria.

5.° La festa dell'Apparizione di S. Michele Arcangelo alli 8 Maggio, nel qual giorno ebbero principio li Padri Scalzi del detto Ordine l'anno 1603 Indulgenza Plenaria.

6.° La Domenica terza dopo Pasqua, la festa del Patrocinio di S. Giuseppe, come pure nei sette giorni immediatamente seguenti Indulgenza Plenaria come da Clemente XIII li 5 Febbraro 1759.

7.° La festa di S. Raimondo Nonnato Confessore del detto Ordine e Cardinale Diacono della S. Romana Chiesa, li 31 Agosto, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati; come altresì in tutti i giorni della sua Novena, per chi confessato e comunicato v' interviene, Indulgenza Plenaria, e ciò per concessione della sa. me. di Benedetto XIII per Breve spedito li 14 Agosto 1728.

8.° La festa della Vergine SS. della Mercede, che si celebra li 24 Settembre, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati. Quale Indulgenza, se alcuno impedito, o pel gran concorso del popolo non potesse confessarsi, potrà acquistarla in uno dei nove giorni immediatamente antecedenti, od in uno dei nove giorni immediatamente susseguenti a detta festa; come dal Breve di Clemente XIII sotto li 4 Dicembre 1758.

Benedetto XIII concede a tutti i fedeli Cristiani, che visiteranno alcuna delle Chiese, o Cappelle del detto Ordine, tutte le Indulgenze, che si godono visitando le Chiese, e i Luoghi pii, si regolari, che secolari di qualunque parte del mondo; ancorchè fossero incomunicabili, come appare dalla sua Bolla sopra citata: *Æternus etc.*

Indulgenze e grazie particolari per tutti li fedeli Cristiani, che in alcuni giorni visiteranno nella maniera infrascritta le Chiese, ed Oratorj privati del detto Ordine, secondo il Breve emanato nel giorno 24 Settembre 1805, che comincia Ex caelitus, dal Sommo Pontefice Pio VII.

Per Indulto e privilegio della S. Sede Apostolica, l'Ordine della Vergine SS. della Mercede, e Redenzione de' Schiavi Cristiani ha facoltà di fare nelle proprie sue Chiese, ed Oratorj privati, una funzione, che è detta Benedizione, ossia Assoluzione Generale.

Questa funzione discende dall'antica Penitenziale Assoluzione, la quale secondo la disciplina, che costantemente durò sino al secolo XIII, ed in oggi ancora si pratica in alcune Chiese di Francia, solennemente si dava dai Vescovi nelle Chiese Cattedrali, e da' Regolari nelle sue, nella feria quarta delle Ceneri, e nella feria quinta in *Coena Domini*, non solamente ai pubblici penitenti, ma ancora a tutti li fedeli, quali per impulso di devozione e pietà vi concorrevano (come si rileva dalla conformità dell'antiche formole Penitenziali rapportate dal Morino *de Sac. Poenit. lib. 8, 12* con la formola antica dell'accennata generale Assoluzione). Cessò l'uso dell'universale antica Penitenziale nelle Chiese degli altri Ordini Regolari, ma continuò, non mai interrotto, nelle Chiese dell'Ordine della Mercede, sino al fine del secolo XVI, quando con Apostolica autorità gliela confermò, ed innovò Clemente VIII in una sua Costituzione, che comincia: *Infirma Ævi conditio*, data a' 20 Aprile 1592 (la quarta nel Bollario di Cherubino). *In hoc more antiquissimo ab immemorabili tempore observato videlicet.... Nos hanc facultatem absolvendi generalem et inveteratam Apostolica Autoritate approbamus, et confirmamus, et eidem Religioni, quatenus opus sit, de novo concedimus.* Tre sono i beni, che reca la succennata generale Assoluzione. Il primo egli è la comunicazione di tutte le Indulgenze (Clem. VIII Cost. *Quum ad uberes*, data ai 9 Luglio 1592). Il secondo la partecipazione di tutte l'opere buone, che si fanno da' Religiosi della Mercede, come sono l'Orazioni, Messe, digiuni, penitenze, pellegrinaggi, patimenti in redimere li Schiavi, ed ogni altro bene che si fa in tutta la Religione (lo stesso Clemente VIII). Ed il terzo appunto, che apportava l'antica Penitenziale a' fedeli, li quali non erano pubblici penitenti, cioè la remissione delle penitenze Canoniche dovute per i loro peccati.

Quest' Assoluzione si può conferire dal nascere sino al tramontare del sole nei dieci giorni seguenti.

1.° Il giorno di S. Antonio Abate alli 17 Gennaio, nel quale fu dalla S. Sede Apostolica confermato il detto Ordine.

2.º Il giorno di S. Pietro Nolasco Patriarca della suddetta Religione, ai 31 Gennajo.

3.º Il primo giorno di Quaresima, cioè il Mercoledì delle Ceneri.

4.º Il Giovedì Santo.

5.º Il giorno della B. Marianna di Gesù ai 17 Aprile.

6.º Il giorno di S. Lorenzo Martire ai 10 Agosto, nel quale fu fondata la detta Religione per rivelazione della B. V. Maria l'anno 1218.

7.º Il giorno di S. Raimondo Nonnato li 31 Agosto per Breve di Gregorio XVI sotto li 7 Agosto 1840.

8.º Il giorno della Vergine SS. della Mercede li 24 Settembre, per Breve di Benedetto XVI sotto li 10 Maggio 1752.

9.º Il giorno di S. Serapio Martire dell'Ordine ai 14 Novembre.

10.º Il giorno di S. Caterina ai 25 Novembre.

Della quale assoluzione partecipano tutti li fedeli Cristiani i quali contriti, confessati e comunicati, si troveranno presenti, ed inginocchio a tal funzione nelle Chiese ed Oratorj dell'Ordine. E perchè la Religione non invita pubblicamente il popolo con Cartelli scritti o stampati, siano diligenti li fedeli di trovarsi a tempo debito ne' giorni suddetti, con la dovuta preparazione nelle Chiese, per partecipare di sì gran bene. Clemente VIII Cost. 79, e 85.

La quale concessione è confermata dalla sa. me. di Papa Clemente X come appare per Breve spedito *apud S. Mariam Majorem die 15 Maii 1678*, Pontificatus anno IV, che comincia: *Ex injuncto nobis*; e da Benedetto XIV in un suo Breve dato ai 10 Maggio 1751 col quale ancora dichiara esservi in detti giorni Indulgenza Plenaria non solo per li Fratelli e Sorelle, ma anche per tutti li fedeli cristiani. E la sa. me. di Papa Pio VII l'ha ampliata anche per gli Oratorj privati come si disse in principio di questo paragrafo.

Sacra Congregatio Indulgentiis, Sacrisque Reliquiis praeposita Summarium Indulgentiarum Sodalitatis B. Mariae Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum ab Eadem Sac. Congregatione die 8 Maii 1819 recognitum et approbatum, iterum, uti authenticum una cum extensione elargita a sa. me. Gregorio PP. XVI per Litteras Apostolicas in forma Brevis sub datum in Arce Gandulphi die 7 Augusti 1840 recognovit, typisque imprimi, ac publicari posse permisit. In quorum fidem etc. Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis Indulgentiarum die 20 Augusti 1852.

A. Archipr. Prinzivalli Substit.

XLIX.

Summarium omnium et singularum Indulgentiarum quae Archiconfraternitati Sanctissimi Sacramenti in Ecclesia S. Mariae supra Minervam de Urbe canonice erectae a Summis Pontificibus ut infra concessae sunt.

A Paulo V 3 Novembris 1606.

1.º Indulgentia Plenaria cuicumque ex utriusque sexus Christifidelibus die qua quisque confessus ac S. Communionem refectus Sodalitatis nomen dederit.

2.º Indulgentia Plenaria Confratribus et Consororibus ejusdem Sodalitatis, qui vere poenitentes confessi et S. Communionem refecti Processioni Sanctissimi Sacramenti, quae die octava solemnitatis Corporis Domini peragi solet singulis annis, interfuerint. Illudque associaverint, orantes pro pace et Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione.

Haec Indulgentia fuit deinde ab Innocentio XII die 27 Novembris 1694 ad feriam sextam post Corporis Domini solemnitatem immediatae sequentem translata.

3.º Eadem Indulgentiam consequi possunt omnes Confratres et Consorores, qui legitime impediti praedictam Processionem comitari nequiverint, dummodo tamen vere poenitentes confessi et S. Communionem refecti fuerint, et ut supra oraverint.

4.º Indulgentia Plenaria omnibus et singulis Confratribus et Consororibus, qui confessi et S. Communionem refecti ac in mortis articulo constituti Sanctissimum Jesu Nomen ore, si potuerint, sin minus corde saltem invocaverint.

5.º Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum Confratribus et Consororibus, qui vere poenitentes et confessi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum in festo Corporis Domini sumpserint, et ut supra oraverint.

6.º Indulgentia centum dierum singulis Confratribus et Consororibus quotiescumque Divinis Officiis et Sodalitatis Processionibus interfuerint.

7.º Indulgentia centum dierum Confratribus et Consororibus in quolibet feria sexta totius anni, visitantibus Ecclesiam in qua Confraternitas reperitur erecta.

8.º Indulgentia centum dierum Confratribus et Consororibus qui saltem poenitentes et confessi, Processionem feria quinta in Coena Domini peragendam comitati fuerint.

9.^o Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum Confratribus et Consororibus, quotiescumque Sanctissimum Sacramentum, quum ad infirmos, vel alio defertur cum lumine aut sine lumine associaverint.

A Clemente X die 24 Januarii 1673.

10.^o Indulgentia centum dierum Confratribus et Consororibus pro qualibet vice, qua cadaver alicujus Christifidelis ad sepulturam associaverint.

A Benedicto XIV die 2 Augusti 1749.

11.^o Indulgentia centum dierum Confratribus et Consororibus quotiescumque Missis in Ecclesia, seu Cappella, vel Oratorio Confraternitatis pro tempore celebrandis.

12.^o Seu Congregationibus publicis vel privatis Confraternitatis ubi vis faciendis.

13.^o Vel quibuscumque Processionibus de licentia Ordinarii peragendis interfuerint.

14.^o Aut pauperes hospitio susceperint.

15.^o Vel pacem inter inimicos, aut dissidentes composuerint seu componi fecerint, vel procuraverint.

16.^o Vel si impediti Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum tam in processionibus, quam quum ad infirmos, aut alias quocumque et quomodocumque pro tempore deferetur, comitari nequiverint et campanae ad id signo dato, semel Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam dixerint, aut quinquies Orationem et Salutationem easdem pro animabus defunctorum Confratrum et Consororum ejusdem Confraternitatis recitaverint.

17.^o Aut devium ad viam salutis reduxerint.

18.^o Vel ignorantes Dei praecepta, et ea quae ad salutem sunt docuerint.

19.^o Vel infirmitate aut carcere detentos visitaverint, aut aliquo spiritali seu temporali subvenerint.

20.^o Vel quodcumque aliud pietatis vel charitatis opus exercuerint.

A Pio IX 13 Junii 1853.

21.^o Indulgentia Plenaria Confratribus et Consororibus, qui vere poenitentes confessi ac S. Communionem refecti, Processioni in Dominica tertia cujuslibet mensis, et feria quinta in Coena Domini fieri solitae interfuerint, et aliquam Ecclesiam seu publicum Oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta mentem Sanctitatis Suae

pie oraverint, revocata Indulgentia septem annorum etc. in supraenunciatis diebus a Paulo V elargita.

22.^o Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum Confratribus et Consororibus qui locum ubi Sanctissimum Sacramentum asservatur feria quinta in Coena Domini corde saltem contrito et devote visitaverint, ac ut supra oraverint revocata Indulgentia centum dierum ab eodem Paulo V concessa.

23.^o Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum Confratribus et Consororibus semel in die acquirenda, si pariter corde contrito horis vespertinis in aliqua Ecclesia seu publico Oratorio Sanctissimum Sacramentum visitaverint et ut supra oraverint.

Indulgentiae omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui ad honorem et cultum Sanctissimi Sacramenti sese in sequentibus piis operibus exercuerint, concessae ab Urbano IV anno 1264 per suam Bullam incipientem, Transiturus, qua festivitatem Corporis Domini instituit, et a Martino V die 26 Maii 1429 ampliatae et ab Eugenio IV die 26 Maii 1433 confirmatae et adauctae.

1.^o Indulgentia biscentum dierum omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui vere poenitentes et confessi in pervigilio festivitatis Corporis Domini jejunaverint, aut aliud opus pium juxta consilium Confessarii peregerint.

2.^o Indulgentia quatuor centum dierum cuicumque Christifideli poenitenti et confesso, qui Officio Divino in primis et secundis vespere ac Missae ejusdem festivitatis interfuerint.

3.^o Indulgentia centum sexaginta dierum quotiescumque in praedicto festo, horis Primae, Sextae, Nonae, et Completorii, quis intervenerit, pro qualibet ipsarum horarum.

4.^o Indulgentia biscentum dierum quotiescumque praefatis Sacris functionibus Vesperarum, Matutini, et Missae diebus Octavae ejusdem festivitatis, quis interfuerit, pro quolibet ipsorum operum.

5.^o Indulgentia octoginta dierum pro singulis reliquis horis in praedictis diebus.

6.^o Indulgentia biscentum dierum cuicumque si Sacerdos sit Missam celebraverit, si vero Laicus Sanctissimam Communionem devote sumpserit, et Processioni Sanctissimi Sacramenti in dicta festivitate, aut alia octavae die comitatus fuerit, orando pro pace et S. Matris Ecclesiae tranquillitate.